

COMUNE DI FILACCIANO

STATUTO

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.11.2001

Titolo I **Principi Generali**

Art. 1

Autonomia statutaria

1. La comunità di Filacciano è un ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Filacciano, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni possibile discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura, artigianato e turismo, anche attraverso il sostegno a forme di associazione e di cooperazione, che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - i) riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - l) esercizio associato delle funzioni, mediante convenzioni con gli altri enti pubblici;
 - m) il Comune riconosce come festa patronale la ricorrenza di Sant'Egidio, che si tie-

ne il giorno 1° settembre.

Art. 3

Territorio e Sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per ettari 576 e confina con i Comuni di Torrita Tiberina, Nazzano, Ponzano Romano, Poggio Mirteto e Forano.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato all'inizio del centro del paese.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 4

Pubblicazione degli atti e diritto d'informazione

1. Un apposito spazio denominato Albo Pretorio, di facile accesso e lettura, è individuato presso la sede comunale, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Per garantire il diritto di informazione dei cittadini, i comunicati e gli atti più importanti sono affissi in appositi spazi pubblicitari e/o resi noti con i moderni sistemi di comunicazione.
3. Gli atti aventi un destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Il conferimento di benefici economici a enti, associazioni e privati deve essere pubblicizzato, mediante affissione all'Albo Pretorio.
5. Il responsabile del servizio, o in sua mancanza il Segretario comunale, certifica l'avvenuta pubblicazione su attestazione del Messo comunale.
6. I Regolamenti comunali sono inseriti in apposita raccolta, a disposizione del pubblico.

Art. 5

Stemma e sigillo

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con lo stemma rappresentato da un compasso e 5 stelle, come dal testo ufficiale "Stemmi e Sigilli" redatto dalla Regione Lazio (a cura di Corrado Lampa).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone del Comune, secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune garantisce la pari opportunità tra i sessi, favorendone la partecipazione agli organismi collegiali. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

Titolo II Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con l'intervento della metà + 1 dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso egli viene sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta, nominato dal Presidente (di norma il più giovane di età).
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni in conformità ai principi e alle procedure stabiliti nello Statuto e nel Regolamento.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
5. Il Consiglio Comunale, inoltre:
 - a) nomina i consiglieri comunali a componenti delle Commissioni e degli altri organismi pubblici;
 - b) conferisce encomi e/o onorificenze a cittadini particolarmente meritevoli;
 - c) delibera i gemellaggi.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco (sentita la Giunta), le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate da un apposito Regolamento.
3. La delibera di istituzione di una Commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri comunali, che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I diritti dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. I consiglieri hanno inoltre diritto a presentare:
 - a) interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le norme del Regolamento;
 - b) proposte di deliberazioni; in tale ipotesi e anche nel caso di emendamenti che incidono in modo sostanziale sull'attività del Comune, la proposta, se ha contenuto provvedimentale, deve essere redatta secondo lo schema delle deliberazioni e deve essere preventivamente munita dei prescritti pareri.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio del Protocollo generale.

3. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, senza spesa, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato e riunirsi nella Sala consiliare, secondo le modalità concordate con il Sindaco.

Art. 15

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 16

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari, senza diritto di voto.

Art. 17

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, con la promozione della presenza di ambo i sessi, e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio; inoltre egli deve provvedere a sostituire, entro 15 giorni, gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano, tra loro o con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione nonché i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata senza particolari formalità ed è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A richiesta del Sindaco, possono essere invitati alla seduta di Giunta i dipendenti comunali, i consulenti ed i tecnici incaricati.

Art. 19

Competenze della Giunta Comunale

1. Le competenze della Giunta sono stabilite dalla legge.

2. La Giunta è altresì competente:

- a) all'autorizzazione a promuovere ed a resistere alle liti;
- b) all'accettazione di lasciti e donazioni.

Art. 20

Sindaco

1. Le competenze e il mandato del Sindaco sono stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco inoltre:

a) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze a uno o più Assessori ed ai Consiglieri comunali:

b) nella sua funzione di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e tutti i servizi, comprese le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente, le informazioni e gli atti, anche riservati, disponendo all'occorrenza indagini e verifiche amministrative, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o, se nominato, del Direttore Generale;

c) può conferire incarichi di responsabile degli uffici o servizi oppure in cariche di collaboratore, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, a soggetti esterni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e previa deliberazione della Giunta.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Vicesindaco e dai Capigruppo consiliari, che relazionano al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in sede pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 21

Sostituzione del Sindaco

1. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità basato sull'età.

Titolo III

Uffici e personale

Capo I

Uffici

Art. 22

Organizzazione degli uffici e personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 23

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale o se nominato il Direttore Generale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 24

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Essi provvedono ad organizzare e gestire le strutture loro affidate in base alle indicazioni del Segretario Comunale o, se nominato, del Direttore Generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2. In particolare, i responsabili degli uffici e servizi:

- a) firmano la corrispondenza di loro competenza;
- b) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- c) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative;
- d) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge e di regolamento, escluse quelle riservate al Sindaco quale ufficiale di governo;
- e) promuovono i procedimenti disciplinari e adottano le sanzioni nei confronti del personale a essi sottoposto nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento;
- f) forniscono al Direttore Generale, se nominato, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

Art. 25

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 26

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. L'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro è istituito in forma associata con altri enti.

Capo II

Il Segretario Comunale

Art. 27

Il Segretario Comunale

1. Il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di nomina.
3. Nel caso di inerzia o ritardo nell'adozione di provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici o servizi, previa fissazione di un termine, provvede il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) riceve le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale;
 - b) certifica l'esecutività delle deliberazioni;
 - c) riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché la proposta di mozione di sfiducia;
 - d) assume eventualmente, a richiesta del Sindaco, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - e) applica le sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi, in conformità alla normativa vigente.

Titolo IV

I servizi pubblici

Art. 28

Forme di gestione

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici del Comune sono stabilite dalla legge.

Art. 29

Aziende speciali

1. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
2. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
3. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
4. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza del loro operato.
5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 30

Istituzioni

1. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle

istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

3. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

4. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 31

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

2. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 32

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Titolo V

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art. 33

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 34

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 35

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 36

Contributi alle associazioni e al volontariato

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinare allo svolgimento della vita associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'Ente sono stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute; l'erogazione di eventuali contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite nel regolamento di cui al comma 3.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono presentare al termine di ogni anno apposito rendiconto, pena la mancata erogazione di ulteriori finanziamenti.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 37

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo

di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 38

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 25 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 39

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 40

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale

da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo IV Difensore civico

Art. 41

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Il Sindaco può promuovere un accordo, da deliberare con atto consiliare, con i Comuni vicini e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

2. L'organizzazione, le funzioni, il compenso e i rapporti del Difensore Civico con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo di cui al comma 1 e inseriti sull'apposito regolamento.

Capo V Finanza e contabilità

Art. 42

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di Contabilità.

Art. 43

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramen-

to del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 44

Revisore dei Conti

1. L'organo di revisione è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Al Revisore dei Conti possono essere affidate dal Sindaco ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 45

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi eventualmente loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.